

Stati pontifici, dove esisteva già una divisione provinciale, la giurisdizione si organizzò nei diversi gradi dei legati, dei governatori e dei giudici locali; in Piemonte, si mandò ad effetto una divisione per provincie, delegando ai prefetti la giustizia d'appello sui tribunali territoriali; nella terraferma veneta, si ebbe la giurisdizione dei rettori, su quella dei podestà dei luoghi. Nel regno di Napoli, la giurisdizione ordinaria passò ai governatori, sui quali si istituirono regie udienze provinciali, e in quello di Sicilia restarono tuttora i giustizieri e i camerari, mentre l'autorità dei baiuli cittadini, fuorchè nelle grandi città privilegiate, fu ridotta alla competenza della polizia campestre e urbana. A Venezia, dove lo Stato si resse sulla tradizione gelosamente rispettata delle antiche forme, si conservarono tutte le varietà di quelle curie cittadine, che il Comune italiano aveva escogitato quasi per ogni materia (§ 101); avogadori del Comune, signori di notte, giudici del proprio e del forestier, di petizione, procurador, esaminador e via via; ma già si sentiva il bisogno di curie ordinate per competenza d'appello, quando, accanto alla Quarantia criminale e a quella *al civil vecchio*, si istituì la Quarantia *al civil nuovo*, a cui si sovrapposero i tribunali dei *XV savi* e dei *XXV savi*, con alta competenza civile. Anche in Toscana e in Lombardia, dove l'eredità dei tempi comunali era stata più larga e più saggia, si serbarono le vecchie curie, unificandosi taluni tribunali e richiamandosi tuttavia una maggiore competenza giudiziaria ai nuovi ufficiali del governo.

Ma le giurisdizioni speciali, per quanto combattute, non potevano sparire, perchè lo Stato si reggeva ancora sulle varietà sociali, ereditate dal periodo precedente, e sul favore delle classi privilegiate, nobili e clero. La giurisdizione ecclesiastica conservò tutto il suo impero, e si rafforzò anzi nel riordinamento disciplinare del concilio di Trento e nella supina acquiescenza spagnola;